

STATUTO

COOPERATIVA SERVIZI IN SANITA'- COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MELZO MI VIA SAN MARTINO 9

Numero REA: MI - 2018529

Codice fiscale: 08334040964

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 24-06-2014 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "B" ALL'ATTO REP. 39.462/11.764

STATUTO

Art. 1

E' costituita una società Cooperativa denominata:

"COOPERATIVA SERVIZI IN SANITA' - Cooperativa Sociale"

Alla cooperativa si applicano, oltre alle regole contenute nell'atto costitutivo e nel presente statuto, le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in tema di società cooperative e, per quanto da esse non previsto, le disposizioni sulle società per azioni, in quanto compatibili.

Art. 2

La Cooperativa è duratura sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata a norma di legge.

Art. 3

La società ha sede nel Comune di **Melzo (MI)**

Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento della sede in altri Comuni, nonché l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie.

Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la Cooperativa, è quello che risulta dal libro dei soci.

Art. 4

La Cooperativa, **nell'ambito dell'attività mutualistica e sempre con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci,** intende svolgere l'attività di gestione di servizi socio-sanitari ed educativi di cui al punto a) della Legge 8 novembre 1991, n. 381, ed ha per oggetto la produzione di servizi rivolti alla generalità delle persone autosufficienti e non, erogabili sia dietro domanda individuale, sia all'interno di enti

pubblici e/o privati. In particolare:

A) nel campo socio assistenziale e sanitario, gestire in forma diretta o indiretta, integrale o parziale strutture di accoglienza temporanea o residenziale, ivi incluse quelle di natura turistico alberghiera, atte alla prevenzione rieducazione e risocializzazione di soggetti emarginati o a rischio e portatori di handicap nonché alla riabilitazione e cura di convalescenti e di anziani; fornire prestazioni e servizi tesi a diffondere e salvaguardare una corretta igiene psico-fisica dell'individuo che comprendono alimentazione, igiene, cura ed assistenza della persona, pulizia ambientale, attività motoria, psicomotoria, terapeutica, culturale, ricreativa; assumere e gestire in forma diretta o per mezzo di appalti, convenzioni, contratti di servizi di cui sopra per i medesimi soggetti;

B) nel campo sociale promuovere e gestire servizi culturali e di animazione, iniziative teatrali, editoriali, di arti visive, grafiche e pittoriche, prodotti artigianali in genere di cui la società cura la produzione e la commercializzazione; promuovere ricerche sociali, ambientali, economiche, conferenze, seminari di studio e corsi per la formazione di opera-tori impegnati nelle attività proprie e di operatori dei servizi pubblici e privati del settore, restando esclusa l'attività di stampa di quotidiani;

C) nel campo ecologico con interventi tesi alla difesa dell'ambiente attraverso l'assunzione di attività di cura, prevenzione e mantenimento del verde e dell'ambiente in genere, manutenzione di stabili ed immobili civili e di interesse storico artistico, pulizie generali e speciali, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, incenerimento e smaltimento rifiuti;

D) nel campo della ricreazione in generale, gestire strutture ed iniziative di svago, sportive e turistiche, anche attraverso la gestione diretta e indiretta di esercizi

pubblici, luoghi di ritrovo, di svago, di aggregazione, nonché di soggiorni e viaggi di vacanza, finalizzati al recupero, alla cura, alla convalescenza, nonché al reinserimento sociale di soggetti emarginati, a rischio e portatori di handicap, de-genti convalescenti e anziani;

E) gestire servizi di ristorazione in generale, servizi di pulizia generica e lavanderia destinati sia ad enti assistenziali e ospedalieri, sia pubblici che privati, nonché direttamente a soggetti privati semi o non autosufficienti; auto-noleggio individuale e collettivo di mezzi destinati al trasporto di soggetti svantaggiati semi o non autosufficienti, conduzione di automezzi e trasporto persone, in maniera particolare di malati, invalidi, bambini e fanciulli, nonché noleggio di automezzi con conducente e servizio di trasporto di malati e invalidi da e per centri di cura, ospedali e centri di riabilitazione; gestione di parcheggi, custodia e piccola manutenzione di autoambulanze e veicoli destinati al trasporto di malati, invalidi o simili; autotrasporti di cose per conto di terzi con magazzinaggio e scarico ed altra attività connesse, destinato agli enti ospedalieri ed assistenziali pubblici o privati, nonché a privati direttamente per materiali medici in genere, attrezzature medicali e ospedaliere, apparecchiature mediche, medicinali e quant'altro affine e connesso; manutenzione di impiantistica ospedaliera e di cura, cioè di impianti elettrici, impianti per riscaldamento condizionamento, nonché manutenzione di attrezzature elettro-medicali, macchinari per cucina e servizi di ristoro, anche verso privati utilizzatori.

F) L'istituzione e gestione di centri di aggregazione giovanile, centri ricreativi diurni, centri socio-educativi, assistenza domiciliare per minori e anziani;

- gestione di soggiorni estivi per minori;

- gestione di strumenti e iniziative atti a promuovere, sostenere e attuare la professionalità dell'insegnamento delle scuole di ogni ordine e grado nonché l'approfondimento della ricerca e della sperimentazione nel campo educativo e formativo scolastico; soprattutto in funzione della promozione umana e civile di soggetti in stato di bisogno;
- l'organizzazione e l'attuazione di studi, ricerche, convegni e corsi di aggiornamento culturale e professionale nell'ambito della progettazione didattica tesa a favorire l'integrazione civile ed umana dei minori a rischio;
- l'organizzazione e la gestione di centri di documentazione e biblioteche ove siano particolarmente richiesti dai bisogni manifestati in determinati contesti socio-culturali degradati;
- l'organizzazione e la gestione di corsi di studio, corsi scolastici e prescolastici, corsi sperimentali per docenti e studenti, corsi di formazione professionale, allo scopo di favorire il recupero del drop out, della dispersione scolastica e gli stati di bisogno prodotti dalla scolarizzazione;
- la pubblicazione di notiziari, indagini, ricerche, studi, bibliografie, dispense e pubblicazioni periodiche, tese ad evidenziare gli aspetti connessi alle attività di recupero, ai progetti di inserimento sociale di persone svantaggiate ed a identificare le procedure didattico-pedagogiche per il raggiungimento dello scopo societario;
- la gestione come attività non prevalente e temporanea di compravendita di libri scolastici usati e sussidi educativi per consentire l'esercizio del diritto allo studio a studenti meno abbienti.

La cooperativa potrà fornire i propri servizi anche alle scuole e agli enti che ne facciano richiesta.

La cooperativa ha altresì come attività l'organizzazione, l'approntamento e la gestione in forma diretta o indiretta, integrale o parziale, in Italia e all'estero di cliniche, di case di cura, di riposo, di presidi infermieristici, di centri di riabilitazione, con relative attività di cucina, ristorazione e soggiorno, disinfezione e facchinaggio, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni.

La cooperativa, mantenendo sempre il requisito della mutualità prevalente, potrà svolgere la propria attività anche con terzi ai sensi dell'art 2521 II comma Codice Civile,

Per il conseguimento dello scopo istituzionale la cooperativa può compiere tutte le operazioni mobiliari, finanziarie, industriali, commerciali, creditizie ed immobiliari inerenti all'oggetto sociale, assumere interessenze e partecipazioni in imprese che svolgono attività analoga, partecipare ad ogni tipo di gara d'appalto, sia privata che pubblica, aderire ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo, nonché ad agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti e il credito.

Il tutto a titolo di oggetto secondario e non prevalente, con esclusione comunque dell'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attività di intermediazione mobiliare, quale prevista e disciplinata dalla Legge 2 gennaio 1991 n.1 ed in ogni caso non in contrasto con quanto previsto dall'art. 19 del D.L. 8 aprile 1974 n. 95, così sostituito per effetto dell'art. 12 della Legge 23 marzo 1983 n. 77, nonché dal D.L. 3 maggio 1991 n. 143, convertito nella Legge 5 luglio 1991 n. 197 e dal Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385. Ogni attività definita dalla Legge come finanziaria non potrà essere svolta nei confronti del pubblico.

La Cooperativa potrà svolgere la sua attività, anche mediante il conferimento da

parte dei soci, dell'uso di mezzi e macchine di proprietà del singolo. In tal caso l'organizzazione della Cooperativa è l'unica abilitata a disporre dell'impiego.

La società può svolgere la propria attività anche con terzi, ed in particolare, nell'ambito del raggiungimento dei propri scopi mutualistici, la società potrà prendere partecipazioni in consorzi, associazioni ed altri organismi associativi.

Art. 5

Il numero dei soci è illimitato e non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Se durante la vita della cooperativa il numero dei soci diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la cooperativa si scioglie.

Se i soci sono persone fisiche, la cooperativa può evitare lo scioglimento di cui al comma precedente, deliberando prima del predetto termine l'adozione delle norme della società a responsabilità limitata, mediante adozione di un nuovo statuto. I soci che non concorrono a tale deliberazione hanno diritto di recesso.

REQUISITI:

Possono essere soci i lavoratori di ambo i sessi che abbiano compiuto il 18° anno di età, che esercitano arti o mestieri attinenti alla natura dell'impresa esercitata dalla Cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possono partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo e imprese anche cooperative ed altri enti che per il loro oggetto possano cooperare all'esercizio ed allo sviluppo della cooperativa.

In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento

dell'impresa sociale, ma comunque in numero mai superiore ai limiti stabiliti dalla legge.

I soci, in relazione alle loro professionalità, potranno svolgere attività a favore della Cooperativa quali prestatori d'opera oppure attività di lavoro autonomo. I soci possono realizzare lo scopo mutualistico anche attraverso l'integrazione delle rispettive imprese.

E' vietato ai soci non amministratori, svolgere attività in concorrenza con la cooperativa, salvo assenso scritto dato di volta in volta dall'organo amministrativo; tale divieto non si applica agli amministratori che siano anche soci.

Art.6

PROCEDURA DI AMMISSIONE

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo Amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale;
- b) indicazione della sua effettiva attività di lavoro;
- c) l'ammontare della partecipazione che si propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque mai essere inferiore a quella stabilita dall'atto costitutivo, né superiore al limite massimo fissato dalla legge;
- d) la dichiarazione di attenersi al presente Statuto, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, nonché ai regolamenti interni.

Alla domanda il socio deve allegare:

- a) dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti che lo stesso non si trova in condizioni di incompatibilità di legge;
- b) certificato di stato di famiglia.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 5, delibera sulla domanda.

La delibera di ammissione diventerà operante e sarà annotata nel libro soci.

L'Organo Amministrativo può fissare una tassa di ammissione e le modalità di versamento della stessa.

Il rigetto della ammissione deve essere motivato e comunicato dagli amministratori entro 60 (sessanta) giorni dalla delibera.

La domanda potrà essere rinnovata previo versamento della eventuale tassa di ammissione fissata dall'organo amministrativo.

In tal caso l'ammissione può essere nuovamente deliberata con effetto dalla sua immediata annotazione nel libro dei soci.

Art. 7

Il capitale sociale è diviso in azioni del valore nominale di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) ciascuna.

Nessun socio può avere tante azioni, il cui valore nominale sia complessivamente superiore al limite previsto dalla legge.

Le azioni sono indivisibili; nel caso di comproprietà di un'azione i diritti dei proprietari devono essere esercitati secondo le modalità previste dagli artt. 1105 e 1106 c.c.

Ogni socio ha diritto ad un voto qualunque sia il numero delle azioni possedute; ciò vale anche per i soci che realizzino lo scopo mutualistico attraverso l'integrazione delle imprese.

La società potrà emettere ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2526 C.C. strumenti finanziari; l'emissione sarà deliberata dall'assemblea della società, che stabilirà

anche i diritti patrimoniali spettanti ai possessori di detti strumenti e le modalità di trasferimento degli stessi.

Art. 8

Il socio deve tenere un contegno che contribuisca a determinare il buon nome della cooperativa ed è tenuto a non divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione delle imprese con le quali collabori la cooperativa.

Il socio non dovrà inoltre porsi in condizioni di incompatibilità per legge con l'attività svolta nell'interesse della cooperativa, comunicando alla cooperativa stessa il venire in essere di tale condizione.

Art. 9

La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte; in tali casi troveranno applicazione gli artt. 2532 e seguenti del Codice Civile.

Art. 10

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio che abbia perduto i requisiti per l'ammissione.

Spetta all'Organo Amministrativo constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimano il recesso.

Art. 11

L'esclusione sarà pronunciata dall'organo Amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentono la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;
- b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso del versamento delle

partecipazioni sociali sottoscritte e nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;

b) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come delimitato dell'art. 1455 C.C.;

c) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati infamanti;

d) per gli altri motivi previsti in apposito regolamento.

Art. 12

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza, ed esclusione debbono essere comunicate dall'Organo Amministrativo ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 13

In caso di morte del socio, lo scioglimento del rapporto sociale diventerà operante dalla data del decesso; il rimborso delle azioni sarà effettuato nei confronti degli eredi con le modalità e nei termini di cui al successivo articolo 14.

Art. 14

Il rimborso delle azioni ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio e la relativa domanda deve essere presentata all'organo amministrativo entro la data dell'assemblea convocata per l'approvazione del predetto bilancio. Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitariamente alla richiesta di liquidazione della partecipazione sociale appartenente al de cuius, atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

Il rimborso comprende:

1) il valore nominale delle azioni, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale;

2) l'eventuale quota di residui attivi ai sensi del successivo art. 20.

E' salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido.

La società potrà, in forza di decisione dell'Organo Amministrativo, stabilire che la parte di rimborso o di liquidazione eccedente l'originario conferimento del socio, e corrispondente alle azioni assegnate al socio medesimo a titolo di distribuzione dei ristorni, come consentito dall'articolo 2545 sexies c.c., sia dilazionata in più rate, unitamente agli interessi legali, entro il termine massimo di cinque anni.

Le azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno accantonate a riserva legale come previsto al successivo art.17 c. 1 lett. b.

Art. 15

In caso di recesso, decadenza od esclusione, i diritti dei soci e degli eredi per quelli defunti, relativamente ad eventuali fondi di previdenza, saranno definiti in apposito regolamento approvato dall'Assemblea.

Art. 16

Ai soci spettano, nei limiti di legge, i residui attivi annuali a norma del successivo art.20.

Patrimonio sociale

Art. 17

Il patrimonio sociale della società è costituito:

- a) dal capitale sociale;
- b) dalla riserva legale formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'art. 20,

con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci defunti e con le tasse di ammissione;

c) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in prevenzione degli oneri futuri;

d) da qualunque liberalità che pervenisse alla Cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 18

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincolo né essere cedute senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo e si considerano vincolate a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

Art. 19

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.

Pertanto:

a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) è vietato distribuire le riserve tra i soci cooperatori;

d) in caso di scioglimento della società, l'intero capitale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi

mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 20

L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio da compilarsi con criteri di oculata prudenza.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui attivi annuali al netto di tutte le spese e costi pagati e da pagare, compresi gli ammortamenti, accantonamento per trattamento fine rapporto ed altri accantonamenti di competenza dell'esercizio e somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento economico ricevuto durante l'esercizio sociale alla paga contrattuale vigente per i lavoratori similari, destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
- b) a ripartizione fra i soci in proporzione di quanto percepito durante l'esercizio sociale entro i limiti di legge, e più precisamente in proporzione alla quantità di lavoro da ciascun socio prestata durante l'esercizio sociale ovvero sotto forma di integrazione salariale la quale verrà divisa per il totale delle giornate di lavoro effettuate durante l'esercizio sociale; il numero risultante sarà il coefficiente che moltiplicato per le giornate prestate da ogni singolo socio costituirà la remunerazione proporzionale integrativa al lavoro compiuto e comunque ai sensi dell'art. 2545 quinquies;
- c) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.

Art. 21

In sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori, l'assemblea

può deliberare la ripartizione di ristorni ai soci.

I ristorni sono attribuiti ai soci cooperatori proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.

I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati dal regolamento interno, predisposto ed approvato ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma c.c., con la precisazione che la qualità degli scambi mutualistici sarà calcolata con riferimento a:

- la qualità dei beni o dei servizi acquisiti dal socio;
- la qualità delle prestazioni lavorative dei soci;
- la qualità dei beni o dei servizi approntati dai soci.

Organi sociali

Art. 22

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'organo amministrativo;
- c) il Collegio dei Sindaci e il Revisore.

Assemblea dei soci

Art. 23

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi ad opera dell'organo amministrativo mediante avviso da spedirsi con lettera raccomandata, o e-mail o telefax o mezzi simili che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, inviati al domicilio dei soci quale risulta dal libro soci non meno di otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

La lettera potrà essere anche consegnata a mano, con contestuale rilascio da parte del destinatario di dichiarazione di avvenuta consegna.

Le convocazioni possono essere altresì effettuate mediante avviso di convocazione pubblicato nei quindici giorni prima dell'assemblea sul quotidiano a diffusione nazionale "Il Giornale".

L'avviso di convocazione deve essere altresì affisso presso la sede sociale negli otto giorni che precedono quello dell'adunanza.

L'avviso dovrà indicare l'ordine del giorno, il luogo e la data della convocazione.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché nel territorio della regione in cui si trova la sede sociale stessa.

Può essere indetta dall'Organo Amministrativo un'Assemblea di II convocazione con lo stesso ordine del giorno.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, nonché la maggioranza gli amministratori e dei componenti dell'organo di controllo, se nominato.

L'Organo Amministrativo potrà, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria sopra stabilita, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione dell'assemblea.

Art. 24

L'Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro i centoventi giorni e, nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 2364 c.c., entro i centottanta giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo, dello statuto, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della cooperativa, sulla nomina e sui poteri dei

liquidatori.

Art. 25

L'assemblea tanto ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia l'oggetto da trattare, in prima convocazione, quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci; in seconda convocazione qualsivoglia numero di soci sia presente o rappresentato.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati alla adunanza.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato o sul cambiamento dell'oggetto della società, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese con voto favorevole di almeno i due terzi dei soci presenti. Sono salve le disposizioni di legge e del presente statuto che richiedano specifiche maggioranze.

Art. 26

Ai sensi di legge, hanno diritto di voto in Assemblea coloro che risultano iscritti nel libro soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti della partecipazione sottoscritta.

Le nomine alle cariche sociali si fanno, in caso di assemblea riunita in seconda convocazione, a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, qualunque sia il numero dei soci intervenuti. A parità di voti prevarrà l'anzianità di socio, e in via subordinata l'anzianità anagrafica.

La rappresentanza in assemblea è regolata dall'articolo 2539 c.c.

A ciascun socio possono essere attribuite massimo cinque deleghe per l'intervento in assemblea.

Art. 27

L'Assemblea tanto in sede ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico o, in assenza di costoro, da un socio eletto nell'Assemblea stessa.

L'Assemblea nomina un segretario e, quando occorre, due scrutatori. Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario. Il verbale delle Assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un Notaio; in questo caso la nomina del segretario non ha luogo.

AMMINISTRAZIONE

Art. 28

La cooperativa può essere amministrata da un Amministratore Unico ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da due a sette membri eletti dall'Assemblea dei soci.

Gli amministratori durano in carica per un periodo, non superiore a tre esercizi, stabilito dall'assemblea all'atto della nomina, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Spetta all'Assemblea ordinaria, sentito l'eventuale parere del collegio sindacale, determinare il compenso dovuto a chi ha l'amministrazione; ove l'assemblea non deliberi sul compenso, si ritiene che lo stesso sia eguale a quello erogato agli amministratori nell'anno precedente.

All'Organo Amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni di ufficio per l'espletamento delle proprie mansioni.

Può essere accantonata a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, un'indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi all'estinzione del mandato.

I membri del Consiglio di Amministrazione eleggono tra loro il Presidente ed il Vice Presidente, ove a ciò non abbia già provveduto l'assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente, o, in caso di sua assenza dal Vice Presidente o ancora, in caso di impedimento di quest'ultimo dal Consigliere più anziano.

Il consiglio può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno degli amministratori, oppure ad un comitato esecutivo.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno uno dei consiglieri in carica.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera raccomandata, fax o e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, a mezzo di telegramma, in modo che consiglieri e sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno libero prima della riunione.

Nella lettera di convocazione dovrà essere indicato l'oggetto della adunanza.

Tuttavia il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito anche quando sia intervenuta la maggioranza dei suoi componenti e dei componenti dell'organo di controllo, se nominato, e tutti gli aventi diritto ad intervenire siano stati previamente informati della riunione anche senza le formalità richieste in via ordinaria per la convocazione.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, è richiesta la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica; le deliberazioni sono prese a

maggioranza assoluta de voti dei presenti.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente della seduta, salvo il caso di Consiglio Di Amministrazione di due componenti, Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dovranno essere verbalizzate nell'apposito libro sociale.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano anche per video-teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, che sia consentito loro di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti all'ordine del giorno nonché di poter visionare o ricevere documentazione e di poterne trasmettere. La riunione si considererà tenuta nel luogo ove si trova il Presidente della stessa insieme al Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Il consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Unico sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della società, salve le limitazioni di legge.

Art. 29

Fatta salva la norma di cui al primo comma dell'art. 2386 c.c., il Consiglio di Amministrazione, totalmente o in maggioranza dimissionario, continua a svolgere le sue mansioni fino al rinnovo, che dovrà essere effettuato da apposita assemblea ordinaria indetta dal Consiglio stesso, o, in mancanza del collegio sindacale, immediatamente dopo le dimissioni.

Nel caso di cooperativa gestita da un Amministratore Unico, questi, se dimissionario, continua a svolgere le sue funzioni e deve senza indugio convocare l'Assemblea ordinaria per la nomina del nuovo organo amministrativo. Nel caso non possa svolgere più le sue mansioni l'assemblea sarà convocata dal Presidente del collegio Sindacale o dai due soci più anziani per iscrizione o in subordine per età.

Art. 30

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico hanno la rappresentanza legale e la firma sociale.

Provvedono ai pagamenti ed agli incassi rilasciandone liberatoria quietanza; hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti nelle cause riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

La rappresentanza spetta anche ai Consiglieri delegati, se nominati, nei limiti della delega.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, tutte le di lui mansioni spettano al vice Presidente.

Art. 31

Collegio Sindacale

La Società può nominare il Collegio Sindacale o il Revisore.

Nei casi previsti dalla legge, la nomina è obbligatoria.

Qualora sia nominato, e non sia obbligatoria la nomina di un revisore contabile o di una società di revisione, il Collegio Sindacale esercita altresì il controllo contabile.

In tal caso, tutti i componenti del Collegio devono essere revisori contabili, iscritti nell'apposito registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulle società per azioni.

Art. 32

Clausola Compromissoria

Qualunque controversia dovesse insorgere tra i soci o fra alcuni di essi, i loro eredi e la cooperativa circa l'interpretazione o l'applicazione delle disposizioni statutarie,

regolamentari o derivanti da deliberazioni prese legalmente dagli organi sociali competenti, fatta eccezione soltanto di quelle che non possono formare oggetto di compromesso, delle decisioni sulla legittimità del recesso, dell'esclusione, della continuazione della società con gli eredi o legatari dei soci defunti, sulla determinazione della quota di rimborso ai soci uscenti oppure agli eredi o legatari dei soci defunti, saranno rimesse al giudizio di tre arbitri nominati dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede la Cooperativa.

Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile.

Art. 33

Scioglimento e liquidazione

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della cooperativa nei casi in cui tale accertamento non compete agli amministratori.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea nomina i liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della cooperativa;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

F.to Elena Pisani

F.to Luigi Cecala Notaio L.S.

24 di 24